



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRAD E SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri

393/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 231 /DA del13 MAG 2024

**Oggetto: Contenzioso Bottari Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3375/20 tra le parti Bottari Giuseppe /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1016/23 del 21/08/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.142,63 oltre ad interessi per € 65,37 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 757,50 oltre spese generali e CPA per un totale di € 883,46 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 2.091,46

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.091,46 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1016/23 del 21/08/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.208,00 in favore di Bottari Giuseppe nato a Messina il 18/01/65 c.f. BTTGPP65A18F158X tramite bonifico sul c/c IBAN IT38G36081 05138 204586 804606 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 883,46 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

3P3/Q5  
COASS 200501

PEC

tipo E-mail

PEC

da

-- < avvgiuseppenuccio@puntopec.it >  
consorzio - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

oggetto

Notifica Sentenza GDP ME n. 1016/2023 ex art. 3 bis Legge 21.1.1994 n.53

Giovedì 14-03-2024 11:14:36

Attenzione! Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.  
Cordiali saluti

PIE' DISTRAZIONE FARE DECRETO

**Allegati:**

sentenza\_Bottari\_-\_CAS.pdf Relazione\_di\_Notifica\_Sent.\_Bottari\_-\_CAS\_PDF-signed.pdf

**Dati Tecnici:**

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
18 MAR. 2024		
DIR. GEN.	D.A. <i>X</i>	D.A.T.E.

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 7902  
del 18-03-2024 Sez. A



SIN.  
*[Handwritten signature]*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al nr. 3375/2020 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

**DA**

**BOTTARI GIUSEPPE**, cod. fisc. BTTGPP65A18F158X, rappresentato e difeso, giusta procura spillata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Nuccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Maddalena, 128

**ATTORE**

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo rappresentato e difeso, giusta procura spillata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Eliana Vinci, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio, 9 presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio

**CONVENUTO**

**Oggetto:** Risarcimento danni.

**Conclusioni:** come da atti e verbali di causa.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Bottari Giuseppe conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e dopo aver premesso:

- che in data 05/12/2019, verso le ore 14:10, a Messina, egli a bordo dell'autovettura di sua proprietà, Opel Meriva tg. DA738EM, percorreva l'autostrada A/20, con direzione PA-ME, quando giunto all'interno della Galleria Scoppo, si imbatteva in un grosso cric che si trovava in mezzo alla carreggiata;
- che, a causa dell'urto con il cric, il veicolo di sua proprietà subiva danni per € 1.400,00, come da perizia che produceva in allegato, oltre € 200,00 per spese di perizia;
- che con Pec del 25/02/2020 invitava il convenuto a risarcirgli i danni subiti ma questi non provvedeva né aderiva alla formulata proposta di convenzione di negoziazione assistita;

pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di sentire condannare il convenuto, previa dichiarazione della sua responsabilità ex artt. 2043 - 2051 c.c., nella causazione dell'evento, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 1.600,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.

In data 18/02/2021 si costituiva il convenuto mediante deposito in Cancelleria, di fascicolo con comparsa in cui contestava la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an, deducendo anche che l'evento per cui è causa era da attribuirsi al caso fortuito rappresentato dalla condotta negligente del terzo, che al quantum debeatur chiedendone il rigetto.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva espletata la prova per testi ammessa, quindi, precisate le conclusioni, depositate note conclusive, all'udienza del 29/06/2023, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

In ordine all'effettivo accadimento del sinistro, esso, all'esito della testimonianza resa da Bottari Alessia, figlia dell'attore, la cui presenza a bordo del veicolo attoreo al momento del sinistro risulta dal rapporto in atti redatto dagli Agenti della Polizia di Stato intervenuti in occasione dello stesso, e della cui attendibilità non sussistono oggettivi motivi per dubitare, deve ritenersi provato così come dedotto nell'atto di citazione.

Riferiva, infatti, la Bottari *“Ricordo che il 05/12/2019, intorno alle 14:00 io mi trovavo a bordo della vettura Opel Meriva di colore grigio di proprietà di mio padre che era venuto a prendermi a scuola. Abbiamo imboccato l'autostrada allo svincolo dell'Annunziata e ci siamo diretti verso Messina Centro allorquando all'interno della galleria Scoppo la ruota sx dell'Opel Meriva andava a urtare contro qualcosa che si trovava sul manto stradale sulla corsia di marcia normale percorsa da mio padre; si sentiva un forte rumore e la macchina ha cominciato a vibrare; a fatica siamo riusciti ad uscire dalla galleria e abbiamo richiesto l'intervento della Polizia Stradale che giunta sui luoghi e ispezionato il tratto di strada interessato all'incidente ha rilevato sull'asfalto all'interno della galleria Scoppo la presenza di un Cric che però non era visibile ai nostri occhi mentre percorrevamo la galleria. A seguito dell'urto con l'oggetto che poi abbiamo saputo essere un Cric, la ruota sx della vettura di mio padre presentava il cerchione rotto e la ruota scoppia.”*

La suddetta deposizione viene corroborata dal già menzionato rapporto N. 63 relativo all'incidente del 05/12/2019 redatto dagli Agenti di Polizia Stradale di Messina, che provenendo da pubblici ufficiali è atto pubblico e, come tale, fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che sono caduti sotto la percezione diretta degli stessi e vengono in esso riferiti, in cui gli Agenti attestano, dopo avere raccolto le dichiarazioni di diversi automobilisti che sono state vittime di evento dannoso identico a quello per cui è causa, che *“Il giorno 05 Dicembre, alle ore 14:10 circa, i veicoli*

“A”“B”“C” (corrispondente all'Opel Meriva tg. DA738EM di proprietà dell'odierno attore con trasportata Bottari Alessia) “D”“E” e “F” percorrevano l'A/20 con direzione di marcia Palermo Messina in prossimità del Km 9+400, interno galleria Scoppo, nella circostanza i predetti veicoli subivano il danneggiamento a causa di un Cric sollevatore presente nella corsia di marcia. L'impatto di media/forte entità si concretizzava sulla corsia di marcia al Km 9+400. Successivamente i predetti veicoli si arrestavano fuori la galleria in corsia di emergenza...”.

Nel medesimo rapporto viene attestato dagli Agenti che veniva da loro constatato che il veicolo Opel Meriva tg. DA738EM di proprietà dell'odierno attore presentava *“Pneumatico anteriore sx afflosciato e tagliato - Cerchione in lega anteriore sx lesionato -Danni meccanici da accertare”* E' stata fornita, pertanto, dimostrazione sia del verificarsi dell'evento produttivo di danni al mezzo di proprietà dell'attore, sia del suo verificarsi come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa in custodia nella fattispecie dal tratto autostradale in questione per la situazione di pericolo connessa alla presenza sul piano viabile di oggetti pericolosi per la viabilità.

Alla luce delle riferite circostanze è fuori dubbio che, nell'incidente per cui è causa, si configuri una responsabilità del convenuto, quale gestore e custode dell'autostrada, a norma dell'art. 2051 c.c., avendo lo stesso il preciso obbligo di curarne la manutenzione con controlli diretti ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo e, quindi, ad evitare danni ingiusti ai terzi.

Nello specifico la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre Cass. Civ. 3651/2006 richiamata da Cass. Civ. 2308/2007 in tal senso anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-01-2013, n. 783 e Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-2015, n. 6245) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione, da parte del concessionario, dell'autostrada, per

sua natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo - bensì anche nella dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del *neminem laedere*, di modo che il sinistro appaia verificato prima che lo stesso, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse eliminare o adeguatamente segnalare la situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere e, quindi, per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

In particolare in una fattispecie simile a quella in esame la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. nr. 783 del 15/01/2013) ha statuito che *“Salva l'ipotesi del caso fortuito, per escludere la responsabilità della società autostradale per danni arrecati agli utenti a causa di ostacoli presenti sulla carreggiata, il giudice del merito deve accertare o l'insussistenza dell'ostacolo stesso, oppure l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro.”* specificando che l'onere della prova sia del caso fortuito, sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode.

Nella fattispecie l'espletata istruttoria ha acclarato la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata e l'impatto con lo stesso dell'auto attorea

mentre il custode, presunto responsabile del bene in questione, non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa, in particolare la sua assoluta impossibilità ad intervenire in tempo utile per eliminare detto ostacolo a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro e che invero non emerge neppure dall'istruttoria resa considerato il numero di veicoli indicato nel menzionato rapporto che è incappato nell'ostacolo in questione.

Ne consegue la mancata liberazione dell'addebito di responsabilità posto presuntivamente a carico del custode per cui egli deve rispondere dei danni derivati all'utente nel sinistro de quo.

Relativamente ai danni riportati nell'occorso dall'autovettura di proprietà dell'attore questi li quantifica in citazione in € 1.400,00, e produce, a supporto della propria domanda, una perizia - le cui voci di danno come ivi elencate appaiono compatibili con la dinamica del sinistro descritta dal teste e con l'indicazione della localizzazione del danno fatta dallo stesso nonché accertata dagli Agenti della Polizia Stradale - in cui vengono specificati i costi di manodopera e dei pezzi di ricambio necessari per reintegrare il veicolo danneggiato.

Sulla base di detta perizia, mai realmente contestata con concreti elementi che potrebbero indurre a dissentire dalle conclusioni del perito, con valutazione equitativa, ritenendo antieconomico disporre Ctù per avere più precisa cognizione sul punto, si liquida il danno subito dall'attore nell'occorso nella misura ivi determinata di € 1.142,63, con esclusione dell'Iva, atteso che non è dato sapere, in quanto mai allegato, se il veicolo danneggiato, considerato anche il tempo decorso dal sinistro, sia stato riparato - nel qual caso avrebbe dovuto essere prodotta fattura - o no.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.



Non si riconosce, invece, il chiesto rimborso dell'assunta spesa di € 200,00 per perizia atteso che il relativo esborso avrebbe dovuto essere comprovato da documentazione fiscale

Per i suesposti motivi, va dichiarata la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso de quo, con conseguente condanna dello stesso a risarcire all'attore i danni subiti in dipendenza dell'occorso come sopra liquidati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione di riferimento da € 1.100,01 ad € 5.200,00 valori minimi di liquidazione per le varie fasi del giudizio essendo stata la domanda accolta per un importo (€ 1.142,63) prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 3375/2020 R.G.A.C., promossa da Bottari Giuseppe contro Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione:

- dichiara il convenuto responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- accoglie, per quel che di ragione, la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.142,63, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida in € 125,00 per spese ed € 632,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione a favore del procuratore anticipatario Avv. G. Nuccio.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, li 21/08/2023

Il Giudice di Pace  
(dott. Anna Aricò)

# RELAZIONE DI NOTIFICA

## ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Avv. Giuseppe Nuccio (C.F. NCCGPP67E18F158B), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, in qualità di procuratore e difensore del Sig. **GIUSEPPE BOTTARI** (C.F. BTTGPP65A18F158X), come da procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

### HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Sentenza n. 1016/2023 Giudice di Pace di Messina in data 21/08/2023** (nome del file "sentenza Bottari - CAS.pdf"), a:

- **Consorzio per le Autostrade Siciliane - C.F. 01962420830**, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo PEC **autostradesiciliane@posta-cas.it** estratto dal Registro PP.AA.

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvgiuseppenuccio@puntopec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

### DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento Giudice di Pace di Messina - R.G. 3375/2020 - G.d.P. Aricò Anna.

### ATTESTO

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge: - che l'allegato file "sentenza Bottari - CAS.pdf" (Sentenza n. xxxxxx Giudice di Pace di Messina) è copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475cpc.

Messina, 11 marzo 2024



Firmato digitalmente da:  
**NUCCIO GIUSEPPE**

Avvocato

Firmato il 14/03/2024 11:13

Seriale Certificato:  
26459736495598930126990500484893624223

Valido dal 06/02/2023 al 05/02/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

STUDIO LEGALE

*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 20.11.2023

Gent.ma Sig.ra  
Avv. Eliana Vinci

Oggetto: Sentenza n. 1016/2023 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Bottari Giuseppe / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Bottari Giuseppe	
Capitale di cui in sentenza	1.142,63
Interessi legali di cui in sentenza	65,37
<b>Totale</b>	<b>1.208,00</b>

Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	757,50
Rimborso forfettario 15% su €. 632,50	94,87
C.P.A. 4% su €. 727,37	29,09
Imposta di bollo	2,00
<b>Totale</b>	<b>883,46</b>

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:  
la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban:  
IT38G3608105138204586804606.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:  
IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella.  
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio



98123 MESSINA - Via Maddalena, 128 - Tel./Fax 090 663304 - Cell. 335 5238435

E-mail: avv.giuseppenuccio@gmail.com - PEC: avvgiuseppenuccio@puntopec.it

Messina, 20.11.2023

Avv. Giuseppe Nuccio  
Via Maddalena 128  
98123-Messina  
P. iva 02021610833  
C.F. NCCGPP67E18 F158B

Prospetto di parcella

Egr. Sig.  
Bottari Giuseppe  
Via Catara Lettieri 4  
98100-Messina-  
C.F. BTTGPP65A18F158X

OGGETTO: Causa: Bottari Giuseppe / Consorzio Autostrade Siciliane

RIMBORSO SPESE	€.	125,00
ONORARIO		727,37
C.P.A. 4% su €. 727,37		29,09
TOTALE FATTURA		881,46
BOLLO		2,00
TOTALE A PAGARE		883,46

Operazione senza applicazione dell'IVA e della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.  
Imposta di bollo da 2 Euro assolta sull'originale

**IBAN IT81W0306916500100000013503**

Solvente in: Consorzio per le autostrade siciliane

